

MATERIALE INFORMATIVO CON RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI

Come funziona l'imposta di soggiorno?

Dal 1° luglio fino al 30 settembre 2012 l'imposta era dovuta, senza un numero minimo di soggiorni per notte, per le persone che, non residenti nel Comune di Modena, pernottavano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale, salvo i casi di esenzione: Deliberazione n. 31 del 11.06.2012. Dal 1° ottobre 2012 - si ricorda che dal 1° ottobre 2012 al 30 giugno 2013 l'imposta è stata sospesa - al 31 marzo 2014 l'imposta era dovuta fino ad un massimo di 15 (quindici) soggiorni per notte nell'anno per struttura ricettiva, salvo i casi di esenzione: Deliberazione n. 54 del 27.09.2012. Dal 1° aprile 2014 l'imposta è dovuta fino ad un massimo di 10 (dieci) soggiorni per notte nell'anno per struttura ricettiva, salvo i casi di esenzione: Deliberazione n. 22 del 13.03.2014. Con deliberazione n. 4 del 3/03/2022 sono stati modificati a partire dal 1° giugno i termini di riversamento delle somme incassate a titolo d'imposta entro i 15 (quindici) giorni dalla fine del trimestre a partire quindi dagli incassi di luglio ed è stato adeguato il regolamento alla nuova definizione normativa, con effetto per legge retroattivo, della natura del gestore quale responsabile d'imposta, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, degli adempimenti dichiarativi, da effettuarsi solo in via telematica secondo i termini e le modalità indicati dal decreto ministeriale 29/04/2022 e di pagamento dell'imposta di soggiorno, la cui violazione è contestabile dall'Ente con l'applicazione delle sanzioni previste in materia.

A che cosa serve l'imposta?

L'imposta serve a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali.

Chi deve pagarla?

Le persone non residenti nel Comune di Modena, che pernottano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale, devono pagare l'imposta dal 1° aprile 2014 fino ad un massimo di **10 (dieci)** soggiorni per notte nell'anno: periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, per struttura ricettiva.

Per soggiorni per notte effettuati da soggetti in virtù di contratti sottoscritti tra i responsabili delle strutture ricettive e i loro datori di lavoro, come si applica la previsione di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del regolamento comunale riguardo al riversamento al Comune?

Per questa specifica tipologia, il riversamento al Comune da parte del Gestore di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del regolamento si applica se ed in quanto compatibile secondo i termini di pagamento previsti dai rispettivi contratti, purché entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

In caso di locazioni brevi, si applica l'imposta?

Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, in caso di soggiorni per locazioni brevi ovvero soggiorni effettuati con contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 (trenta) giorni ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legge 24/04/2017, n. 50 convertito dalla Legge 21/06/2017, n. 96 e successive modificazioni, di cui all'articolo 5, comma 2, del regolamento, è Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento.

Quali sono i soggetti che sono esenti dal pagamento del soggiorno?

L'articolo 7 del regolamento comunale stabilisce i soggetti esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, in particolare:

- a) i minori fino al compimento del 12° anno di età compreso;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale in

ragione di un accompagnatore per paziente;

c) i genitori o accompagnatori che assistono minori di anni diciotto e portatori di handicap non autosufficienti degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio in ragione di due persone per paziente;

d) i soggetti che soggiornano per effettuare terapie riabilitative;

e) i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato per eventi straordinari o di emergenza;

f) i soggetti che soggiornano causa eventi e calamità naturali;

g) i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti alla Scuola Media Superiore, a Corsi di formazione professionale, all'Università e all'Alta Formazione post universitaria, ivi compresi i tirocini, fino al 32° anno di età compreso;

h) i dipendenti e collaboratori della struttura ricettiva, i tirocinanti e stagisti provenienti da scuole alberghiere, che soggiornano per motivi di lavoro e di formazione-lavoro.

Come si paga?

L'imposta va versata dall'ospite direttamente al responsabile della struttura presso la quale si è pernottato, contestualmente al pagamento dell'importo previsto per il proprio soggiorno.

Cosa deve fare il responsabile della struttura ricettiva?

Il Responsabile della struttura ricettiva è tenuto ad informare i propri ospiti dell'imposta di soggiorno anche mediante materiale informativo appositamente predisposto. Inoltre, il Responsabile deve rilasciare al cliente ricevuta dell'avvenuto pagamento e provvedere entro i 15 (quindici) giorni dalla fine del trimestre a riversare al Comune le somme incassate a titolo di imposta.

Come dovrà essere fatta la ricevuta?

Il Responsabile, che riscuote l'imposta di soggiorno, deve rilasciare la ricevuta che attesti il pagamento effettuato ed individui il soggetto pagante. In tal senso, potranno essere integrate le normali ricevute che si rilasciano oppure potrà essere rilasciata un'apposita ricevuta.

Quando deve essere presentata la dichiarazione annuale dell'imposta?

La dichiarazione ministeriale deve essere presentata da parte del Responsabile cumulativamente ed esclusivamente in via telematica **entro il 30 giugno** dell'anno d'imposta successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le nuove modalità approvate con Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 29 aprile 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022.

Se la scadenza cade di sabato o di giorno festivo, la presentazione della dichiarazione s'intende presentata nei termini se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.

La dichiarazione dell'imposta 2020 - come indicato espressamente nel citato decreto - deve essere presentata unitamente alla dichiarazione d'imposta dell'anno 2021 entro il 30 giugno 2022, quindi anche se tale adempimento per l'anno 2020 è già stato effettuato secondo le precedenti modalità.

La dichiarazione, suddivisa per anno e per gestore, oltre alla sezione dedicata ai dati identificativi della struttura ricettiva e al versamento relativo all'importo cumulativo delle somme versate nell'arco temporale del trimestre, deve tra l'altro indicare la tariffa dell'imposta per notte, l'imposta applicata, il numero delle presenze paganti ed esenti.

La dichiarazione può essere nuovamente presentata in modalità sostitutiva, per effettuare un'integrazione o una rettifica dei dati precedentemente dichiarati, anche oltre il termine di scadenza, ed in ogni caso essa non sana eventuali irregolarità sui versamenti, salvo che questi siano stati sanati in sede di ravvedimento operoso.

Dove si compila la dichiarazione ministeriale?

Ai fini della compilazione è necessario accedere all'**area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate** con lo **SPID** o, in alternativa, con le proprie credenziali **Fisconline** o **Entratel**; per coloro

che ne sono sprovvisti è necessario registrarsi ai suddetti servizi telematici.

La modalità di trasmissione transita attraverso il sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate su un'apposita applicazione. Le Istruzioni e modello di dichiarazione sono scaricabili al seguente link: [Dipartimento Finanze - D.M. 29 aprile 2022 concernente l'approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno](#)

Come deve essere presentata la dichiarazione ministeriale?

La dichiarazione può essere presentata solo ed esclusivamente in via telematica. Come indicato nelle istruzioni, al termine della compilazione del modulo online, l'utente deve selezionare il pulsante “**Conferma**”, dopodiché verrà indirizzato verso una nuova schermata che permette la visualizzazione del riepilogo dell'intera dichiarazione. Solo cliccando il pulsante “**Trasmetti**” l'utente potrà procedere all'invio della dichiarazione ottenendo, in caso di buon esito della trasmissione, un messaggio di conferma contenente gli estremi della trasmissione ovvero il protocollo informatico che individuerà univocamente la trasmissione.

Se ho già presentato la dichiarazione comunale relativa agli anni 2020 e 2021 devo comunque presentare la dichiarazione ministeriale?

Sì, entro il 30 giugno 2022, la dichiarazione deve essere ripresentata secondo le disposizioni del D.M. 29 aprile 2022.

Bisogna ancora trasmettere il Modello 21?

Sì, rimane confermato l'adempimento della trasmissione al Comune entro il **30 gennaio** di ogni anno del conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (**Modello 21** - Conto di gestione), da parte di tutti i responsabili delle strutture ricettive che, mediante l'utilizzo del software fornito gratuitamente dall'Amministrazione all'indirizzo <https://imposta-soggiorno.org/modena/>, possono procedere alla compilazione delle dichiarazioni trimestrali, le quali confluiranno nel Modello 21 precompilato nella propria pagina all'interno di **StayTour**, selezionando la voce “Dichiarazioni” dal menu principale e cliccando sulla voce “Stampa il conto di gestione Mod. 21”.

Al fine di facilitare la compilazione della dichiarazione ministeriale, è possibile consultare su StayTour il riepilogo dell'imposta di soggiorno dichiarata, suddivisa per trimestri solari di ogni anno cliccando su “Dichiarazione annuale 30 giugno”.

Cosa deve fare chi non ha ancora le credenziali per accedere al programma StayTour?

È possibile richiedere le credenziali al seguente indirizzo di posta elettronica: tributi@comune.modena.it.